

Civile Ord. Sez. 5 Num. 1341 Anno 2019

Presidente: DE MASI ORONZO

Relatore: BILLI STEFANIA

Data pubblicazione: 18/01/2019

ORDINANZA

sul ricorso 24662-2014 proposto da:

COMUNE DI MIGLIANICO, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA F. DENZA 20, presso lo studio dell'avvocato
LAURA ROSA, rappresentato e difeso dall'avvocato
LORENZO DEL FEDERICO;

- ricorrente -

contro

AUTOSTRADe PER L'ITALIA SPA, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA DELLA SCROFA 57, presso lo studio
dell'avvocato GIUSEPPE RUSSO CORVACE, che lo
rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE
PIZZONIA;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 266/2014 della

2018

3914

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di PESCARA, depositata il
10/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 26/10/2018 dal Consigliere Dott.
STEFANIA BILLI.

RITENUTO CHE

- la controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento per il pagamento del tributo TARSU per l'anno d'imposta 2006 con riguardo al servizio di raccolta dei rifiuti sulle aree autostradali;
- la contribuente ha impugnato il provvedimento eccependo il difetto di potere regolamentare del comune sulle predette aree; l'illegittimità della pretesa per la materiale impossibilità dell'ente di espletare il servizio di raccolta dei rifiuti;
- la C.T.R. di L'Aquila, sezione distaccata di Pescara, confermando la sentenza della commissione tributaria provinciale, ha accolto il ricorso sul presupposto che l'attività di raccolta e di gestione dei rifiuti nelle aree autostradali e nelle relative pertinenze compete al concessionario dell'autostrada;
- avverso la sentenza ricorre il comune, depositando anche memoria, mentre la contribuente si costituisce con controricorso.

CONSIDERATO CHE

1. Con un unico motivo di ricorso il comune lamenta la violazione di legge, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., dell'art. dell'art. 62, commi 1 e 5, del d.lgs. n. 507 del 1993 e dell'art. 14 del d.lgs. n. 285 del 1992; in particolare, si censura la pronuncia impugnata laddove ha ritenuto l'art. 14 citato, norma speciale rispetto al dettato del d.lgs. n. 507 del 1993; si sostiene la tassatività delle ipotesi di esclusione dell'imposizione del tributo in oggetto; in fatto ci si duole del mancato esame della circostanza che nella specie il servizio è, non solo istituito, ma anche eseguito dal comune.
2. Il motivo è infondato.
 - 2.1. Ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 285 del 1992, "*Nuovo codice della strada*", inserito nel capo I relativo alla "*Costruzione e tutela delle strade ed aree pubbliche*" e

rubricato "Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade" è previsto che: "1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi...". In proposito la S.C. ha da tempo condivisibilmente affermato che "Nell'ambito delle aree autostradali e delle relative pertinenze, l'attività di raccolta e di gestione dei rifiuti compete al concessionario dell'autostrada, il quale, in base all'art. 14 del codice della strada, è tenuto ad attivare il relativo servizio di raccolta e trasporto di rifiuti fino alla discarica. Ne consegue che, in relazione a tale attività, deve ritenersi esclusa la competenza dei Comuni che sono pertanto privi di qualsivoglia potere impositivo ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non essendo tale potere configurabile in favore di un soggetto diverso da quello che espleta il servizio." (Cass. n. 5559 del 2011). La pronuncia ora richiamata ha chiarito che l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti fino alla discarica è esclusa dalla competenza comunale, "tenuto peraltro anche conto che quella dei rifiuti è una tassa e come tale il potere di imposizione non può connettersi ad un soggetto diverso da quello che espleta il servizio, in ottemperanza ad un espresso disposto legislativo". Il collegio condivide quanto osservato nella motivazione della sentenza ora citata che: "nella normativa in materia di rifiuti tra le esenzioni espressamente contemplate dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, non sono comprese le autostrade e le aree ad esse pertinenti, tuttavia il comma 5 prevede che: "Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per le quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento di rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze

in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri". Il D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 14 (nuovo C.d.S.), che contempla i poteri e i compiti degli enti proprietari delle strade a sua volta al comma 1 prevede: "Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; "e nel successivo comma 3, chiarisce che: "Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito". In tal senso anche il Consiglio di Stato ha affermato che spetta agli enti proprietari ed ai concessionari delle autostrade provvedere alla loro manutenzione, gestione e pulizia, comprese le pertinenze e le piazzole di sosta (sentenza n. 3256 del 2012).

2.2. Sotto un diverso profilo occorre precisare che il richiamo alla pronuncia resa dalla S.C. relativamente alla raccolta e gestione dei rifiuti in aree portuali (Cass. n. 23583 del 2009) effettuato, nel citato precedente del 2011 ed anche nella sentenza impugnata, va inteso nel senso che anche nelle predette aree il principio espresso trova applicazione, in quanto l'attività di gestione dei rifiuti sfugge alla competenza dei comuni che in quell'ambito agiscono in regime di privativa.

Né è ammissibile il rilievo relativo all'accertamento eseguito nelle fasi di merito circa l'effettivo smaltimento dei rifiuti nelle aree autostradali da parte del comune, trattandosi accertamento di fatto effettuato in modo conforme nei precedenti due gradi di giudizio e precluso al giudice di legittimità.

3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo; si dà altresì atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M

- rigetta il ricorso;
- condanna il comune a pagare in favore della contribuente le pagare le spese di lite del presente giudizio, che liquida nell'importo di € 2.300,00 per compensi, oltre rimborso e spese forfettarie nella misura del 15 % ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2018.

